



Martedì 30/07/2024

Differimento al 31 luglio dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi

A cura di: AteneoWeb S.r.l.

Il differimento al 31 luglio 2024, senza alcuna maggiorazione, dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, si applica anche ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minima per artigiani e commercianti e alla contribuzione dovuta per gli iscritti alla Gestione separata.Â

Il chiarimento Â“ stato fornito dall'Agenzia delle Entrate in una FAQ del 26 luglio scorso.

Lâ€™articolo 37 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, prevede il differimento per â€œi soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanzeâ•.

Dato che i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minima per artigiani e commercianti e la contribuzione dovuta per gli iscritti alla Gestione separata, devono essere versati â€œalle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditiâ•, l'Agenzia Entrate ritiene che, anche in relazione a tali versamenti, trovi applicazione il differimento al 31 luglio.Â

Relativamente allâ€™ambito soggettivo di applicazione del comma 2 dello stesso articolo 37, che estende lo spostamento del termine â€œanche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al DPR n. 917 del 1986â•, l'Agenzia ritiene che la disposizione in commento interassi questi soggetti a prescindere dallâ€™applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale.Â

Il riferimento al â€œprimo anno di applicazione dellâ€™istituto del concordato preventivo biennaleâ• riguarda, infatti, lâ€™ambito temporale di efficacia del differimento dei versamenti in argomento.

<https://www.agenziaentrate.gov.it>